



Rassegna Stampa

venerdì 08 marzo 2019

RITOCCHI AL CAPITOLO PREVIDENZA

Pensioni, l'anticipo a 1.300 esodati Riscatto laurea senza tetti d'età

Nella governance Inps entra il vicepresidente. Stretta sui sindacalisti e sconto-gravosi

Davide Colombo

Marco Rogari

ROMA

Con un riscatto a forfait di 2.620 euro per ogni anno di mancata contribuzione, fino a un periodo massimo di otto annualità, poco più di 1.300 lavoratori "esodati" potranno accedere alla pensione anticipata con "quota 100" o con Opzione donna. L'emendamento del governo al decreto da presentare alla Camera è pronto e, sul versante previdenziale, sarà accompagnato da altri ritocchi. Primo fra tutti l'attesa introduzione all'articolo 25, che regola la governance di Inps e Inail, della figura del vice-presidente, che come il presidente entra nel Consiglio di amministrazione composto da cinque membri con la possibilità di svolgere le medesime funzioni del legale rappresentante dell'Istituto in caso di sua assenza o impedimento.

Il governo ha messo a punto un altro correttivo che prevede il ricalcolo della contribuzione aggiuntiva di cui beneficiano attualmente i sindacalisti riducendone la portata ai fini della valorizzazione della pensione futura: varrà solo per chi si trova nel regime misto e con un'anzianità contributiva al 1992. La stretta non sarà retroattiva.

Già presentato dalla Lega è poi l'emendamento con cui verrà eliminato il tetto anagrafico dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea. La misura continuerà a valere solo per

chi non ha versamenti contributivi prima del 1996. Ieri intanto, con il limite dei 45 anni attualmente previsto nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'Inps ha diffuso la circolare che di fatto dà il via alle domande. Sarà possibile fino al 2021 chiedere anche il riscatto di altri periodi, fino a cinque anni, non soggetti a obbligo contributivo (come ad esempio l'aspettativa non retribuita). Potranno fare domanda per riscattare la laurea con un onere agevolato (poco più di 5.200 euro per ogni anno secondo i calcoli dei consulenti del lavoro) solo coloro, come detto, che non hanno contributi versati prima del 1996, non hanno altre pensioni e sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata).

Con tutta probabilità i ritocchi del governo saranno presentati la prossima settimana in Commissione Lavoro, alla Camera, dove già ieri sono state depositate circa 800 proposte di modifica dei gruppi parlamentari sia sulle pensioni sia sul reddito di cittadinanza, una cinquantina delle quali provenienti dalla maggioranza. Tra queste ultime c'è anche l'emendamento M5S che cancella la finestra di posticipo di tre mesi per il pensionamento dei lavoratori impegnati in attività gravose. I 200 milioni l'anno necessari per rendere operativa questa misura verrebbero recuperati "pescando" dal fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Lega invece insiste con lo sconto di 4 mesi per ogni figlio sui requisiti di pensionamento di vecchiaia o anti-

pato delle lavoratrici che si ritireranno con il sistema misto (per un massimo di 12 mesi). Si tratta di un ritocco analogo a quello già presentato senza successo al Senato. Sempre dal Carroccio arrivano la correzione che consente agli statali al lavoro dal 1996 di riscattare fino a un massimo di 5 anni di periodi di aspettativa non retribuita e l'emendamento per prorogare il pensionamento dei magistrati della Corte dei conti con l'obiettivo di sopprimere alle carenze d'organico della Corte dei conti. Nell'ambito del rafforzamento delle misure dei disabili la Lega punta anche a concedere la pensione di cittadinanza anche agli ultra 67enni che convivono «esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza». La partita a Montecitorio sulle nuove modifiche al decreto entrerà nel vivo la prossima settimana. L'approdo in Aula del testo è previsto per il 18 marzo, ma probabilmente i tempi si allungheranno. Non a caso il sì finale dell'Aula del Senato, dove il Dl dovrà tornare per un ultimo passaggio, è stato calendarizzato tra il 26 e il 28 marzo a ridosso della scadenza del decreto (29 marzo).



Peso: 13%

Politica

Welfare, il gap di genere inizia dalla conoscenza delle regole

L'8 MARZO

Sondaggio Mefop: conosce bene il sistema il 59% degli uomini e il 53% delle donne

Quota 100, due terzi di richieste dalla popolazione maschile, un terzo da quella femminile

Davide Colombo

ROMA

In un Paese come l'Italia, classificato tra gli ultimi in Europa per l'uguaglianza di genere (le statistiche di riferimento sono quelle elaborate dal 2007 in avanti dall'European Institute for gender equality; Eige) non sorprende che anche la conoscenza dichiarata sul nostro modello previdenziale pubblico e complementare sia sbilanciata tra uomini e donne. Di quanto ce lo dice Mefop, la società costituita nel 1999 dal ministero dell'Economia per la promozione della previdenza complementare, che quest'anno ha prodotto con Ipsos il

terzo sondaggio sul tema, dopo quelli del 2012 e del 2015. Risulta che il 59% degli uomini dichiara di conoscere molto o abbastanza bene il si-

stema pensionistico pubblico contro il 53% delle donne, un gap che non è migliorato rispetto alle rivelazioni del 2015 (55% contro 49%). Ancor più ampio è lo scarto di conoscenza del sistema dei fondi pensione: 11 punti percentuali, in crescita rispetto ai 9 registrati nei primi due sondaggi. Anche qui, la sorpresa è relativa se si considera che su 8,7 milioni di iscritti a una forma complementare (dato Covip di dicembre 2018) il 62% circa sono uomini mentre le donne si fermano al 38%.

Il sondaggio è stato somministrato tra il 5 e il 21 febbraio a un campione stratificato di duemila lavoratori e lavoratrici, in pratica nelle prime due settimane di attuazione di "quota 100" e delle altre misure previdenziali contenute nel Dl 4/2019, ora in fase di conversione in legge. E le distanze tra i due sessi sulle conoscenze dichiarate del sistema pensionistico corrono di pari passo con il gap di domande della nuova forma di anticipo pensionistico sperimentale, visto che fin dalle prime battute il rapporto sembra stabilizzato su due terzi di maschi e un terzo di femmine per la cosiddetta "quota 100" (dato Inps omogeneo su tutto il territorio). La distanza di conoscenza è significativa anche sulla sanità integrativa (5 punti) mentre il gap arriva fino a 21 punti sulla conoscenza di-

chiarata sui temi finanziari in generale, domanda introdotta per la prima volta quest'anno.

I risultati completi del sondaggio Mefop, che il Sole 24 Ore è in grado qui di anticipare solo in parte, saranno pubblicati in maggio, in occasione del XX anniversario di questa società, presieduta dall'economista Mauro Marè. In quell'occasione sapremo quanto, dietro la conoscenza dichiarata si celi un'effettiva comprensione dei meccanismi di funzionamento del nostro sistema previdenziale: le domande di verifica sono in corso di elaborazione e, come sanno gli esperti demoscopici, gli uomini contrariamente alle donne tendono a sovrastimare la loro reale conoscenza di aspetti anche molto concreti del vivere quotidiano.

I risultati del sondaggio

Quanto si ritiene informato sul funzionamento di ...
Dati in % sul totale degli intervistati

	MOLTO + ABBASTANZA	
	2015	2019
Sistema pensionistico pubblico		
Uomini	55	59
Donne	49	53
Gender Gap	6	6
Fondi pensioni		
Uomini	43	46
Donne	34	35
Gender Gap	9	11
Fondi sanitari integrativi privati		
Uomini	19	31
Donne	28	26
Gender Gap	-9	5

Fonte: Mefop



Peso: 16%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

181-142-080

«Riscatto» contributivo solo per i periodi vuoti

PREVIDENZA

**Il condono può coprire fino a cinque anni
Importo detraibile al 50%**

Maria Rosa Gheido

I lavoratori con meno anzianità - quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e sono in pieno regime contributivo - dispongono spesso di un percorso lavorativo discontinuo, con vuoti che rendono difficile raggiungere gli obiettivi pensionistici. L'articolo 20 del decreto legge 4/2019 consente loro di riempire i vuoti contributivi con due operazioni assai diverse fra di loro: la copertura di periodi privi di qualsivoglia credito contributivo e il riscatto del periodo legale di studi universitari a condizioni meno onerose di quelle già previste, ma con una valenza limitata all'anzianità contributiva e non alla misura della pensione. I periodi di non attività da riscattare devono essere compresi nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Dl 4 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I richiedenti non devono avere contribuzione a qualsiasi titolo accreditata antecedentemente presso una delle Gestioni indicate dallo stesso articolo 20 ossia l'Ago dei dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le gestioni degli artigiani, commercianti e del lavoro autonomo. Gli interessati non debbono, inoltre, essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto da qualsivoglia ente erogato, anche diverso dall'Inps.

Il riscatto può interessare un periodo massimo di cinque anni (anche non continuativi) e in questo periodo non ci deve essere alcun accredito contributivo, in qualunque gestione pensionistica obbligatoria, comprese quelle delle Cassa di categoria pro-

fessionali. L'articolo 20 si limita ad affermare che deve trattarsi di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata presso forme di previdenza obbligatoria. L'Inps, a sua volta, esplicita il dettato normativo precisando che preclude la possibilità di riscatto qualsiasi tipologia di accredito contributivo, sia esso obbligatorio, figurativo, volontario o da riscatto.

Precisa inoltre l'istituto previdenziale che il riscatto non può andare a coprire periodi soggetti ad obbligo contributivo. Pertanto, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di lavoro con obbligo di versamento dei contributi, anche se tale obbligo si è, nel frattempo, prescritto.

Il recupero pensionistico di tali periodi può avvalersi di un altro strumento a disposizione del lavoratore, che è la costituzione della rendita vitalizia, la quale è anch'essa una forma di riscatto, attivabile dai lavoratori quando il datore di lavoro ha ommesso il versamento obbligatorio di contributi che non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall'Inps, essendo intervenuta la prescrizione di legge. La costituzione della rendita, che può essere chiesta per qualsiasi periodo pregresso anche dai pensionati è, peraltro, meno costosa rispetto alla nuova facoltà di riscatto, in quanto assume i valori pensionistici degli anni oggetto della richiesta di rendita.

C'è, però, l'obbligo di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione percepita, vincoli che non sussistono per la nuova modalità di riscatto, il cui onere è determinato rapportando alla durata del periodo richiesto l'importo che si ricava applicando la percentuale contributiva Ivs, in atto alla data della domanda (che non potrà essere successiva al 31 dicembre 2021, essendo la misura sperimentale), alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Ovviamente, i periodi riscattati non devono far retrocedere l'anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, perché in tal caso il riscatto sarebbe annullato d'ufficio e i contributi restituiti. L'importo può essere versato a rate (massimo 120 mensili, purché di importo non inferiore a 30 euro) senza applicazione di interessi ed è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Nel settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione a questi spettanti. In tal caso l'onere è ricondotto al comma 2 dell'articolo 51 del Tuir ed è deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.



Peso: 14%